

TI_GERICHTE 12.1997.131 vom 6. Februar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.131

FR: TI_GERICHTE 12.1997.131 du 6 février 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1997.131 del 6 febbraio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, indipendentemente da una sua eventuale responsabilità ex art. 752 e segg. v.CO, l'amministratore di una società anonima può essere responsabile nei confronti di un creditore danneggiato anche in virtù delle norme che regolano l'atto illecito, sempre che, evidentemente, le premesse per l'applicazione dell'art. 41 CO siano adempiute (Gross , Analyse der haftpflichtrechtlichen Situation des Verwaltungsrates, Zurigo 1990, p. 276 con rif.; Forstmoser , Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit,

E. 2

Giusta l'art. 41 cpv. 1 CO la responsabilità per atto illecito presuppone l'esistenza di un illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l'illecito ed il danno cagionato. Nel caso di specie -contrariamente a quanto assunto dall'appellato- non sarebbe nemmeno necessario esaminare in dettaglio i presupposti della colpa, del nesso causale e del danno, e ciò in quanto in sede conclusionale il convenuto stesso -oltre a non più contestare i fatti che hanno dato origine alla sua condanna penale- non li ha più messi in dubbio (salvo poi riproporli -ma ciò costituisce un'inammissibile novità (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- in questa sede), limitandosi unicamente a contestare l'illiceità (conclusioni p. 16) del suo agire.

E. 2.1

Sulla scorta della teoria oggettiva, fatta propria dal Tribunale federale, è considerato illecito ogni comportamento dannoso che violi qualsiasi precetto scritto o non scritto facente parte dell'ordinamento giuridico (DTF 117 II 317, 115 II 18; Brehm , Commentario bernese, n. 33 ad art. 41 CO e giurisprudenza ivi citata; Rep . 1983 p. 66). Questo significa che l'illecito non si concretizza solo in caso di trasgressione di una determinata norma di legge, ma anche in caso di violazione di precetti o di divieti di ordine generale, intesi alla protezione dei diritti dei terzi (Engel , Traité des obligations en droit suisse, p. 307; Brehm , op. cit., n. 35-39 ad art. 41 CO; ICCA

E. 2.2

Quanto al presupposto della colpa, è pacifico che nel caso di specie il convenuto sapeva (per aver sottoscritto a nome della _____ l'accordo di cui al doc. B) che tutti i crediti erano stati ceduti alla banca e che di conseguenza a quel momento stava disponendo di beni patrimoniali che non erano più della società. Nondimeno, egli ha ritenuto di dover agire, il

suo comportamento costituendo un dolo eventuale.

E. 2.3

Che il comportamento del convenuto abbia comportato un danno all'attrice -il cui ammontare corrisponde in sostanza alle somme effettivamente distratte (fr. 155'954.-), le quali in effetti sono andate a beneficio di terzi e non della banca- e che questo danno si lasci effettivamente ricondurre all'agire del convenuto, nel senso che il suo agire è stato causale per il suo insorgere, è parimenti incontestabile. È perciò assodato che di principio il convenuto è tenuto a rispondere nei confronti dell'attrice per il danno da lei patito, che al momento dell'inoltro della petizione -quando cioè la procedura di fallimento della _____ non era ancora terminata- ammontava ancora a fr. 146'582.30. Nel frattempo -la circostanza è invero sfuggita alle parti- l'amministrazione del fallimento è stata in grado di versare determinati importi anche ai creditori di V. classe. Al momento della chiusura del fallimento, decretata l'11 ottobre 1994, il credito a favore dell'attrice si è così ulteriormente ridotto a fr. 130'007.90, somma per la quale è stato in effetti rilasciato un attestato di carenza beni (cfr. documentazione richiamata dall'UEF di Basilea, sub doc. II): sarà pertanto quest'ultimo l'importo massimo riconoscibile in questa sede a titolo di risarcimento del danno a favore dell'attrice. 3. Ammesso il principio della responsabilità ex art. 41 CO, si tratta ora di esaminare la fondatezza delle eccezioni liberatorie sollevate dal convenuto qui appellato, che al proposito è gravato dell'onere della prova (art. 8 CC). 3.1 L'appellato ritiene innanzitutto che la cessione globale dei crediti concessa dalla _____ a favore della banca attrice fosse nulla, siccome configurava un illecito privilegio di un creditore a detrimento degli altri. A torto. È vero che la cessione in questione avrebbe potuto essere impugnata dall'amministrazione del fallimento e dai creditori con l'azione revocatoria (art. 285 e segg. v.LEF), qualora essi l'avessero ritenuta un illecito privilegio a favore di un unico creditore. In realtà, nel corso della seconda adunanza dei creditori, l'amministrazione del fallimento ha tuttavia rinunciato a tale impugnativa e non risulta che nessun creditore si sia eventualmente fatto cedere questo diritto (cfr. doc. U e documentazione richiamata dall'UEF di Basilea, sub doc. II), il che ha come logica conseguenza che la cessione rimane perfettamente valida. Per il resto, non avendo il convenuto indicato per quale altro motivo la cessione debba essere considerata nulla -non bastando al proposito un generico accenno all'art. 20 CO- se ne deve concludere per la reiezione della censura. 3.2 Il convenuto pone in seguito in compensazione un credito di fr. 1'700.70, che corrisponde al valore di riscatto di una polizza vita che a suo tempo era stata da lui data in garanzia della linea di credito e che non era stata ancora dedotta dai crediti della banca. La censura è senz'altro fondata. Pacifico che la polizza vita Winterthur sia stata data in garanzia (doc. A), è infatti chiaro che nel conteggio allestito dall'attrice (doc. F, che reca la data 2 ottobre 1992) il suo valore di riscatto non è stato computato; è comunque provato che la banca, in epoca successiva e meglio il 27 ottobre 1992, ha ricevuto tale somma dalla compagnia di assicurazione (doc. AA-CC), il che impone di ammetterne la compensazione in questa sede. 3.3 L'appellato rimprovera inoltre alla controparte una grave colpa concomitante, tale da escludere un risarcimento o comunque da ridurlo, sia per aver esplicitamente rinunciato a chiedere il risarcimento delle operazioni avvenute fino al 19 dicembre 1990 (salvo poi aver fatto marcia indietro in sede giudiziaria), sia per non aver notificato a tempo debito ai debitori della _____ l'esistenza della cessione, sia infine per aver rinunciato alle altre garanzie la cui prestazione era stata concordata al momento dell'aumento della linea di credito. Si tratta di tesi prive di fondamento. 3.3.1 Non è assolutamente vero che l'attrice avrebbe dichiarato alla

controparte di voler rinunciare al risarcimento dei danni insorti fino 19 dicembre 1990 e che tale circostanza si evincerebbe dal fatto che solo a quel momento essa aveva formalmente preteso che tutti i crediti -e non solo quelli di una certa rilevanza- le fossero girati dalla ditta (doc. S). L'istruttoria di causa ha per contro provato che la banca ha sempre auspicato che l'accordo di cessione fosse correttamente adempiuto dalla _____ prova ne è lo scritto 9 ottobre 1990 (doc. Q). A tale presa di posizione il convenuto ha risposto in data 5 dicembre 1990, dicendosi disposto a far sì che almeno gli importi più consistenti fossero girati alla banca (doc. R): è quest'ultimo scritto che ha provocato la reazione dell'istituto di credito, che con la lettera qui in questione (doc. S) ha nuovamente insistito per il rispetto totale ed incondizionato -anche per gli importi più ridotti- dell'accordo. Il fatto che a quel momento l'attrice non si sia riservata il risarcimento del danno per gli importi sino ad allora distratti è irrilevante e certo non significa che essa vi avesse rinunciato: a quel momento infatti la banca non poteva ancora immaginare che quelle somme sarebbero state definitivamente perse, non potendosi ancora ipotizzare né il fallimento della ditta, né il fatto che l'amministratore volesse declinare ogni responsabilità in merito.

3.3.2 La mancata notifica ai debitori della _____ della cessione globale dei crediti non può parimenti costituire una colpa concomitante del danneggiato per l'insorgere del danno: l'istruttoria ha in effetti provato che tale "cortesia" era stata concessa alla ditta, in quanto la stessa, di gloriosa tradizione, temeva di perdere le fiducia dei propri clienti (cfr. ad es. doc. R), fermo restando che in ogni caso la società si era formalmente impegnata a dar puntualmente seguito agli accordi e in particolare a far sì che la clientela pagasse direttamente alla banca (clausola 5 doc. B). Fatto sta che non appena essa ha avuto il sentore che la ditta non ossequiava gli accordi, ha immediatamente provveduto alle notifiche del caso (cfr. doc. S e Z).

3.3.3 All'attrice non può neppure essere rimproverato il fatto di aver rinunciato alle altre garanzie la cui prestazione era stata concordata al momento dell'aumento della linea di credito, si pensi in particolare alle garanzie che i futuri acquirenti della ditta si erano impegnati a prestare. Questa Camera ha già avuto modo di statuire che un creditore il cui credito verso una persona è garantito da terze persone, attraverso le forme più svariate di garanzia quali la messa a pegno di beni o la fideiussione o l'avallo cambiario, può liberamente rinunciare a far valere queste garanzie e quindi anche accordarsi con il garante per ottenere meno di quanto avrebbe potuto ottenere attraverso la realizzazione del pegno o l'escussione del fideiussore; ugualmente, di fronte a più garanzie prestate per lo stesso credito, il creditore è libero di farne valere alcune e di non prevalersi di altre, a meno che una forma di garanzia sia dichiarata accessoria rispetto ad un'altra e che di conseguenza il creditore debba prevalersi di questa prima di potersi rifare sulla prima (IICCA

E. 4

febbraio 1994 in re P./P. e Ilcc.), come ad esempio quello di non uccidere, di non ledere l'integrità fisica e la personalità altrui, di non ostacolare il diritto alla proprietà e al possesso, ecc. che possono essere riassunti nel principio "alterum non laedere" (cfr. Otfinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. 1, Zurigo 1958, p. 112). Nel caso specifico il divieto di cui trattasi è espresso in modo esplicito dall'art. 140 cifra 1 cpv. 2 v.CPS, che impone di non appropriarsi rispettivamente di non impiegare a profitto proprio o di un terzo somme di denaro o beni mobili altrui, che sono stati affidati da un terzo: la violazione di tale norma di comportamento è unanimemente considerata un atto illecito (esplicito in proposito Brehm, op. cit., n. 37 ad art. 41 CO; cfr. pure IICCA 30 gennaio 1996 in re B./F.). Ciò premesso, non vi è chi non veda come il giudizio di prime cure, che nella fattispecie ha negato l'esistenza di un atto illecito, sia del tutto errato. Intanto il Pretore

ha misconosciuto che il convenuto era stato condannato penalmente per ripetuta appropriazione indebita. Ad essere sanzionato in sede penale non è stato il fatto che la _____ non abbia adempiuto gli accordi contrattuali che le imponevano di cedere alla banca tutti suoi crediti, bensì il fatto che il convenuto abbia in sostanza impiegato, senza esserne autorizzato, beni patrimoniali oramai divenuti di competenza della banca: ciò viene per l'appunto sanzionato come illecito sia in ambito penale sia in sede civile (Brehm , op. cit., ibidem).

E. 6

settembre 1995 in re O./U.). Nel caso di specie, non risulta in alcun modo -e in particolare non lo si evince dal contratto di aumento del limite di credito (doc. A)- che nelle intenzioni delle parti alcune garanzie avrebbero dovuto essere escusse prima di altre, e in particolare che le garanzie personali verso i nuovi acquirenti avrebbero dovuto precedere la cessione globale dei crediti. Ciò posto, in base alla giurisprudenza appena evocata, è chiaro che se anche la banca avesse effettivamente avuto a disposizione le garanzie dei terzi (in realtà non prestate), essa in ogni caso avrebbe potuto liberamente rinunciarvi, senza con ciò incorrere in alcun rimprovero di concolpa. 3.4 Pure infondata è la richiesta di ridurre il risarcimento, basata sulla circostanza che vi sarebbe una concolpa di terzi ed in particolare del contabile della _____, il quale si sarebbe appropriato in prima persona di fr. 40'000.-. Dagli atti di causa è infatti risultato senz'ombra di dubbio che è stato il convenuto stesso (cfr. allegato 18 e atto istruttorio p. 48 della documentazione richiamata dal Tribunale penale di Basilea, sub doc. I) a far sì che i fr. 40'000.- venissero girati direttamente su un conto personale del contabile _____ (doc. 2 p. 54), mentre quest'ultimo si è in sostanza limitato a mettere a disposizione quel conto (cfr. doc. 2 p. 56 e 62-63). Egli è pertanto, anche in questo caso, responsabile delle malversazioni operate a danno della banca. 4. In definitiva, dovendosi ammettere il ben fondato della richiesta di compensazione di fr. 1'700.70 e atteso che gli interessi di mora possono essere fatti decorrere al più presto dalla data del PE (doc. N), prima valida messa in mora agli atti, ne discende che all'attrice vanno riconosciuti fr. 128'307.20 oltre interessi al 5% dal 19 aprile 1993 nonché, limitatamente a tali importi, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE. 5. L'appello è pertanto parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la pressoché integrale soccombenza del convenuto e tengono altresì conto del fatto che la riduzione degli importi a favore dell'attrice è in buona sostanza dovuta a considerazioni non sollevate da controparte (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 28 aprile 1997 di _____ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 28 marzo 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. § Di conseguenza _____ a, è condannato a pagare al _____, succursale di _____ - _____ la somma di fr. 128'307.20 oltre interessi al 5% dal 19 aprile 1993. §§ Limitatamente alla somma di fr. 128'307.20 oltre interessi al 5% dal 19 aprile 1993 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. _____ dell'UE di Lugano. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice di fr. 12'000.- a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 2'950.- b) spese fr. _____ 50.- Totale fr. 3'000.- da anticiparsi dall'appellante, sono poste a carico all'appellato, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili di appello. III. Intimazione a: _____ - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.